

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 45

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D32/13

Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia. La suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 1 novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione UE.

Il presente decreto legislativo si rende, pertanto, necessario al fine di adeguare l'ordinamento interno a quello comunitario ed è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea.

Scopo della norma è quello di estendere da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma. Gli artisti interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l'attuale durata della protezione, fissata in 50 anni, è insufficiente a proteggere la loro esecuzione per tutto l'arco della loro vita ed a limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni quando essi sono ancora in vita.

L'estensione temporale della durata della protezione è, pertanto, finalizzata a tutelare le categorie di artisti suddette in un periodo della loro vita, ossia gli ultimi anni, in cui si trovano a far fronte ad un calo di reddito.

Il nuovo termine di protezione si computa a partire dalla prima pubblicazione lecita o dalla prima comunicazione lecita al pubblico del fonogramma, a seconda di quale atto di sfruttamento economico sia avvenuto prima. Si precisa che i termini "pubblicazione" e "comunicazione" indicano, rispettivamente, l'esecuzione artistica fissata su supporto fisico o diffusa a distanza, elettronicamente.

L'estensione del termine si applica solo alle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma e ai fonogrammi stessi.

La Direttiva contiene, inoltre, alcune misure che, partendo dalla modifica principale della durata dei diritti connessi sopra esposta, mirano ad intervenire sui contratti già in essere e stipulati sul presupposto della durata cinquantennale dei diritti, prevedendo una serie di adeguamenti. La Direttiva contiene, poi, due prescrizioni puntuali in materia di diritto d'autore e, precisamente, le prescrizioni contenute nell'articolo 1, numero 1) (che introduce il paragrafo 7 all'articolo 1 della direttiva 2006/116/CE) e nell'articolo 1, punto 3) (che introduce il paragrafo 6 all'articolo 10 della Direttiva 2006/116/CE). Le due predette prescrizioni regolano il caso relativo alle composizioni musicali con testo create da soggetti diversi relativamente al testo e alla musica, stabilendo che la tutela decorre dalla morte dell'ultimo dei coautori. Tali prescrizioni non richiedono un recepimento ad hoc, in quanto il sistema italiano già prevede tale soluzione all'articolo 26 della legge 22 aprile 1941, n.



633 (LDA) e, pertanto, al fine di evitare un'inutile ipertrofia legislativa si ritiene superfluo introdurre norme in attuazione delle predette disposizioni.

Si illustrano di seguito i singoli articoli del decreto legislativo di recepimento:

L'articolo 1 modifica l'articolo 75 della LDA e recepisce la disposizione contenuta nell'articolo I, punto 2), lett. b), della Direttiva, estendendo la durata del diritto dei produttori di fonogrammi a 70 anni;

L'articolo 2 inserisce nella LDA l'articolo 84-*bis*, che prevede quanto segue.

Il comma 1 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), paragrafo 2-*ter*, della Direttiva, che disciplina il caso in cui l'artista interprete, in virtù di un contratto di cessione o di trasferimento dei diritti al produttore del fonogramma, ha diritto ad esigere una remunerazione non ricorrente. Il comma in oggetto prevede che tale diritto continui a sussistere nei venti anni di protezione ulteriore sotto forma di remunerazione annua supplementare.

Il comma 2 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), paragrafo 2-*quater* (prima parte) della Direttiva, ed è diretto a quantificare l'importo complessivo della remunerazione annua supplementare, stabilito nella misura del 20% del ricavo percepito dal produttore nell'anno precedente. Il considerando n. 11 della direttiva chiarisce il concetto di ricavo nel senso che deve intendersi il ricavo che deriva prima della detrazione delle spese.

Il comma 3 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), paragrafo 2-*quinquies*, della Direttiva, che prevede che la remunerazione annua supplementare sia gestita da un società di gestione collettiva. La disposizione precisa che le società titolari di tale attività siano esclusivamente quelle individuate secondo quanto previsto dal D.L. 1 del 2012, art. 39, e dal DPCM 19 dicembre 2012 emanato sulla base della richiamata norma.

Il comma 4 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), paragrafo 2-*quater* (seconda parte), della Direttiva e prevede che i produttori forniscano agli artisti aventi diritto alla remunerazione supplementare e alle società di collecting mandatarie le informazioni necessarie per garantire il pagamento di tale remunerazione.

Il comma 5 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), paragrafo 2-*sexies*, della Direttiva che prevede che non possa essere detratto alcun pagamento anticipato dalle successive remunerazioni in favore dell'artista nel caso questi abbia diritto a pagamenti ricorrenti.

L'articolo 3 inserisce nella LDA l'articolo 84-*ter*.

Il comma 1 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), 2-*bis*, primo periodo, della Direttiva ed è relativo alla facoltà concessa all'artista di recedere dal contratto di cessione o di trasferimento dei suoi diritti al produttore qualora quest'ultimo, decorsi i cinquanta anni dalla pubblicazione o dalla comunicazione al pubblico del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie o non lo metta a disposizione del pubblico, su filo o senza filo.

Il comma 2 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), 2-*bis*, secondo periodo, della Direttiva, e precisa che il diritto di recedere può essere esercitato dall'artista se il produttore, entro un anno dalla notifica dell'intenzione di recesso da parte dell'artista, non procede alla pubblicazione e alla comunicazione del fonogramma.



Il comma 3 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), *2-bis*, terzo periodo, della Direttiva, e concerne le fissazioni di esecuzioni di un pluralità di artisti. In questi casi, ogni singolo artista può esercitare il diritto di recesso in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della LDA, che, a sua volta, richiama le norme del codice civile sulla comunione.

Il comma 4 recepisce l'articolo 1, punto 2, lett. c), *2-bis*, ultimo periodo, della Direttiva, e stabilisce che in caso di recesso dal contratto di cessione o di trasferimento i diritti del produttore del fonogramma sullo stesso decadono.

L'articolo 4 novella l'articolo 85 della LDA, recependo l'articolo 1, punto 2), lett. a), della Direttiva: il nuovo testo dell'articolo 85 LDA riprende esattamente quello della direttiva e precisa, alle lettere a) e b), che l'estensione della durata a settanta anni della tutela dei diritti degli artisti è riferita all'esecuzione artistica fissata in un fonogramma, rimanendo a cinquanta anni quelle fissate con un mezzo diverso. La durata decorre dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico.

L'articolo 5 è relativo all'entrata in vigore e recepisce l'articolo 1, n. 3, paragrafo 5, della Direttiva, stabilendo che le disposizioni relative all'estensione della tutela dei diritti degli artisti e dei produttori si applicano alle situazioni soggettive rientranti nei cinquanta anni di protezione accordati dalla precedente disciplina alla data del 1° novembre 2013.

L'articolo 6 recepisce l'articolo 1, punto 4), paragrafo 1, della Direttiva integrato dal considerando n. 15. Si tratta delle misure transitorie applicabili ai casi di contratti di cessione o di trasferimento dei diritti sul fonogramma che, se concluso in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, continuano a produrre i loro effetti anche nei venti anni di protezione ulteriore, salva diversa pattuizione tra i contraenti (comma 1).

Analoga previsione per i contratti di cessione o di trasferimento che autorizzano l'artista a ricevere pagamenti ricorrenti che, se conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo, possono essere rinegoziati, di comune accordo fra le parti, alla scadenza dei 50 anni dalla prima pubblicazione lecita o dalla prima comunicazione lecita al pubblico, sempre a favore degli artisti. Tale ultima previsione tiene conto anche del considerando n. 16 (comma 2).

L'articolo 7 dispone che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento è diretto a dare attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011, che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633. Il provvedimento è adottato in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

2. Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia del diritto d'autore e dei diritti connessi; dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore; dalla legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche; dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro; dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 relativo al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo delle competenze esercitate dalla Presidenza del consiglio dei ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento proposto novella gli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941 n. 633 e introduce l'articolo 84 bis e 84 ter alla predetta legge 22 aprile 1941, n. 633 incidendo sulla durata dei diritti connessi di artisti, interpreti ed esecutori e di produttori di fonogrammi, che passano da 50 a 70 anni (nuovi articoli 75 ed 85). Conseguentemente, vengono introdotte delle norme relative ai contratti oggi in essere fra produttori di fonogrammi ed artisti, interpreti ed esecutori che disciplinano la durata dei contratti una volta decorso il vecchio termine di protezione (50 anni) sulla cui base il contratto era stato stipulato (articoli 84-bis ed 84-ter).



4. *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5. *Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'intervento normativo detta una disciplina modificativa del diritto d'autore uniforme a livello nazionale. Pertanto non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6. *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali.

7. *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8. *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga

9. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE

10. *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario, ai quali il provvedimento in oggetto dà piena attuazione.

11. *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla medesima o analoga materia.

12. *Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.



14. *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

15. *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o analogo oggetto.*

Trattandosi di normativa di derivazione europea, essa presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1. *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2. *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.

3. *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per l'introduzione dell'articolo 84-bis, 84-ter e per la sostituzione degli articoli 75 ed 85 nella legge 22 aprile 1941, n. 633.

4. *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5. *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'intervento normativo prevede, all'articolo 5, la retroattività alla data del 1° novembre 2013 delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 3. Tale effetto retroattivo si rende necessario al fine di evitare disparità di trattamento rispetto agli altri Stati Europei destinatari della direttiva, che prevede, all'articolo 2, l'entrata in vigore delle disposizioni negli ordinamenti degli Stati membri a far data dal 1° novembre 2013.

6. *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7. *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.



8. Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione proponente.



OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/11/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”

RELAZIONE AIR

Referente: Dott. Massimo Baraldi – Ufficio Legislativo – tel. 06-67232827 –
massimo.baraldi@beniculturali.it
Maria Cristina Dattoli – Ufficio legislativo – tel. 06-67232975 –
mariacristina.dattoli@beniculturali.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il 31 ottobre 2011 è entrata in vigore la direttiva 2011/77/UE del 27 settembre 2011 che ha modificato la direttiva 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che disciplina la materia. La suddetta Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri nei propri ordinamenti nazionali e sarà sottoposta, entro il 1 novembre 2016, alla valutazione da parte della Commissione UE.

Il presente decreto legislativo si rende pertanto necessario al fine di adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario. Il 1° novembre 2013 scade il termine fissato dalla direttiva per il recepimento nell’ordinamento nazionale.

Gli artisti interpreti o esecutori iniziano in genere la loro carriera in giovane età e l’attuale durata della protezione, fissata in 50 anni, è insufficiente a proteggere la loro esecuzione per tutto l’arco della loro vita né a limitare un uso discutibile delle loro esecuzioni quando essi sono ancora in vita. L’estensione temporale della durata della protezione è, pertanto, finalizzata a tutelare le categorie di artisti suddette in un periodo della loro vita in cui si trovano a far fronte ad un calo di reddito.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo:

L’obiettivo di breve, medio e lungo periodo consiste nell’estendere da 50 a 70 anni la durata dei diritti connessi degli artisti, interpreti o esecutori, sulle interpretazioni musicali fissate in un fonogramma, e dei produttori di fonogrammi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR:



La verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi e il monitoraggio dell'attuazione sarà effettuata attraverso periodiche consultazioni con le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi maggiormente rappresentative e con le Società di collecting che potranno fornire ai competenti uffici del Ministero dati statistici utili al confronto con il precedente regime.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio:

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo spiegano i loro effetti nei confronti di produttori di fonogrammi, degli artisti, esecutori ed interpreti musicali e delle società di gestione collettive che rappresentano i predetti artisti, interpreti ed esecutori.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Non si è proceduto alla consultazione perché la direttiva non prevedeva margini di discrezionalità. L'unica parte discrezionale, inerente all'articolo 1, punto 4), paragrafo 2, della direttiva, prevede la possibilità per gli Stati Membri di disporre che, in caso di pagamenti ricorrenti agli artisti, i contratti di cessione conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere rinegoziati dopo il cinquantesimo anno di pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno di comunicazione al pubblico del fonogramma. Trattandosi di una facoltà concessa alle parti, si è deciso di rendere possibile tale facoltà anche nell'ordinamento italiano.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata ritenuta perseguibile in considerazione dell'esigenza di modificare lo status quo a seguito della Direttiva europea 2011/77/UE che, si ricorda, estende la durata del diritto connesso dei produttori di fonogrammi e degli artisti, interpreti ed esecutori da cinquanta a settanta anni. In mancanza del formale recepimento, difatti, lo Stato italiano sarebbe passibile di procedura di infrazione, dato che si avrebbe una diversità di regime normativo in materia a danno degli artisti esecutori ed interpreti rispetto a quanto previsto a livello UE (e, conseguentemente, recepito dagli stati membri), nonché un aumento delle condizioni di indigenza dei medesimi visto il prolungamento della vita umana.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Si tratta del livello minimo ed obbligatorio di regolazione previsto dalla direttiva, con l'eccezione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, che recepisce la quanto previsto dall'articolo 1, punto 4), paragrafo 2, della direttiva, relativo alla possibilità per gli Stati Membri di disporre che, in caso di pagamenti ricorrenti agli artisti, i contratti di cessione conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere rinegoziati dopo il cinquantesimo anno di pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno di comunicazione al pubblico del fonogramma. Trattandosi di una facoltà concessa alle parti,



si è deciso di rendere possibile tale facoltà anche nell'ordinamento italiano in quanto la stessa concede ad entrambi i contraenti una possibilità, ossia richiedere una rinegoziazione di una situazione di interessi, con una nuova definizione degli stessi a vantaggio dell'artista, interprete od esecutore (ritenuto il contraente più debole) qualora lo stesso non la ritenga più soddisfacente. Tale previsione corrisponde ad un interesse dell'artista, interprete od esecutore, che potrà ricavare un introito maggiore, ma anche dei produttori di fonogrammi che potranno addivenire a nuovi accordi con gli artisti per lo sfruttamento del fonogramma.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione regolatoria prescelta è volta ad assicurare solo vantaggi e nessun onere aggiuntivo per le imprese destinatarie. Gli artisti potranno godere di un periodo supplementare di venti anni di tutela, con conseguente possibile ulteriore sfruttamento commerciale delle loro esecuzioni per altri venti anni ed analogo vantaggio lo avranno i produttori di fonogrammi: pertanto le PMI operanti nel settore dei fonogrammi si gioveranno per ulteriori 20 anni della possibilità di utilizzare economicamente le opere fonografiche. Il provvedimento non prevede svantaggi.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Le piccole e medie imprese operanti nel settore potranno beneficiare del prolungamento della durata della protezione dei fonogrammi per ulteriori venti anni

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

Non si prevedono oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione



D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

Il presente intervento regolatorio non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne i produttori di fonogrammi e le società di collecting, gli stessi sono già dotati di adeguati strumenti per gestire l'attuale situazione e quindi, atteso che la nuova situazione incide solo sulla durata dei diritti non modificando il parco dei beneficiari né le modalità di sfruttamento, non vi saranno problemi nel gestire questa nuova situazione.

SEZIONE 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato senza incidere negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello nazionale che internazionale.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto:

Il soggetto responsabile è il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

L'attuazione e gli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere costantemente monitorati e valutati nell'ambito dell'ordinaria attività di consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie sopra richiamate attuata dalla competente Direzione generale delle biblioteche, degli istituti culturali e il diritto d'autore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in **raccordo col Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**



D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Al riguardo, va ricordato che, trattandosi di normativa di derivazione comunitaria, è la stessa direttiva 2011/77/CE (articolo 3, paragrafo 1) a prevedere che, entro il 1° novembre 2016, la Commissione Europea presenterà una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo altresì, se del caso, una proposta di modifica della disciplina; ne consegue, quindi, che la predetta direttiva e le normative nazionali attuative, fra cui il presente provvedimento, dovranno essere oggetto di revisione in caso di modifica dell'atto presupposto con gli stessi strumenti adottati nel caso in esame.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR:

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dovrà elaborare la prescritta VIR a cadenza biennale, **sentito il Dipartimento per l'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri**. La predetta VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dagli uffici coinvolti. dopo due anni dall'entrata in vigore dell'intervento; pertanto, a cadenza biennale, sarà effettuata la verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con il coinvolgimento della Direzione generale delle biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore che richiederà alle Società di collecting di cui al DPCM 19 dicembre 2012, una stima in percentuale delle richieste pervenute nel periodo monitorato.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva da recepire, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 lett. C) della legge 24.12.2012, n. 234, con l'eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, punto 4), paragrafo 2, della direttiva, che prevede la possibilità per gli Stati Membri di disporre che, in caso di pagamenti ricorrenti agli artisti, i contratti di cessione conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono essere rinegoziati dopo il cinquantesimo anno di pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno di comunicazione al pubblico del fonogramma. Trattandosi di una facoltà concessa alle parti, si è deciso di rendere possibile tale facoltà anche nell'ordinamento italiano in quanto la stessa concede ad entrambi i contraenti una possibilità, ossia richiedere una rinegoziazione di una situazione di interessi, con una nuova definizione degli interessi a vantaggio dell'artista, interprete od esecutore (ritenuto il contraente più debole) qualora lo stesso non la ritenga più soddisfacente. Tale previsione corrisponde ad un interesse dell'artista, interprete od esecutore, che potrà ricavare un introito maggiore, ma anche dei produttori di fonogrammi che potranno addivenire a nuovi accordi con gli artisti per lo sfruttamento del fonogramma.



Direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/11/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.	Norme di attuazione inserite nel decreto legislativo ovvero già vigenti nella legislazione nazionale
Art. 1, punto 1)	La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento
Art. 1, punto 2), lettera a)	Art. 4, primo periodo, lettere a) e b)
Art. 1, punto 2), lettera b)	Art. 1
Art. 1, punto 2, lettera c), paragrafo 2-bis	Art. 3, nella parte in cui introduce l'articolo 84-ter alla legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 1, punto 2, lettera c), paragrafo 2-ter	Art. 2, nella parte in cui introduce l'articolo 84-bis, comma 1, alla legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 1, punto 2, lettera c), paragrafo 2-quater + Considerando 11	Art. 2, nella parte in cui introduce l'articolo 84-bis, commi 2 e 4, alla legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 1, punto 2, lettera c), paragrafo 2-quinquies	Art. 2, nella parte in cui introduce l'articolo 84-bis, comma 3, alla legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 1, punto 2, lettera c), paragrafo 2-sexies	Art. 2, nella parte in cui introduce l'articolo 84-bis, comma 5, alla legge 22 aprile 1941, n. 633
Art. 1, punto 3), paragrafo 5	Art. 5
Art. 1, punto 3), paragrafo 6	La nostra normativa è conforme alle disposizioni della direttiva per cui non sono necessari interventi normativi di recepimento
Art. 1, punto 4) + Considerando 15 e 16	Art. 6



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2011/77/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/11/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi”

L’intervento normativo in esame, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è diretto ad estendere il periodo di tutela di alcuni diritti connessi al diritto d’autore secondo quanto previsto dalla Direttiva citata in oggetto. Interviene, inoltre, su contratti già in essere e stipulati sul presupposto della precedente durata cinquantennale del periodo di tutela, regolando, quindi, rapporti tra privati.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


5-2 DIC. 2013



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/77/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2006/11/CE CONCERNENTE LA DURATA DI PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALCUNI DIRITTI CONNESSI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/11/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che prevede le procedure, i principi ed i criteri direttivi della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, la citata direttiva 2011/77/UE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria – in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto l'art. 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

Il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifica dell'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

ART. 75

La durata dei diritti previsti nel presente capo è di cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia se durante tale periodo il fonogramma è lecitamente pubblicato, i diritti scadono settanta anni dopo la data della prima pubblicazione lecita:

Se nel periodo di tempo indicato nel primo comma non sono effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono settanta anni dopo la data di tale prima comunicazione al pubblico”.

ART. 2

(Inserimento dell'articolo 84-bis alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 84, è inserito il seguente:

" ART. 84-bis

Qualora un contratto di trasferimento o cessione conferisca all'artista, interprete o esecutore, il diritto a esigere una remunerazione non ricorrente, l'artista, interprete o esecutore, ha il diritto di ottenere una remunerazione annua supplementare da parte del produttore di fonogrammi per ogni anno completo immediatamente successivo al cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, al cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. La rinuncia al diritto di ottenere tale remunerazione non produce effetti.

L'importo complessivo che il produttore di fonogrammi deve riservare al pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al precedente comma corrisponde al 20 per cento del ricavo che il produttore di fonogrammi ha percepito, nel corso dell'anno che precede quello in cui è versata detta remunerazione, dalla riproduzione, distribuzione e messa a disposizione del fonogramma in questione, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Per ricavo si intende il ricavo che deriva al produttore di fonogrammi prima della detrazione delle spese.

Le società di gestione collettiva, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, amministrano il diritto ad ottenere la remunerazione annua supplementare spettante agli artisti, interpreti o esecutori di cui al primo comma.

I produttori di fonogrammi sono tenuti, su richiesta degli artisti, interpreti o esecutori, o delle società di gestione collettiva di cui al precedente comma cui gli artisti, interpreti o esecutori,



hanno concesso mandato, a fornire ogni informazione necessaria a garantire il pagamento della remunerazione annua supplementare di cui al primo comma:

Qualora un artista, interprete o esecutore, abbia diritto a pagamenti ricorrenti, dai pagamenti ad esso effettuati non è detratto alcun pagamento anticipato né alcuna deduzione prevista contrattualmente dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico.”.

ART. 3

(Inserimento dell'articolo 84-ter alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 84-bis, è inserito il seguente:

" ART. 84-ter

Se, decorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, decorsi cinquanta anni dalla sua prima lecita comunicazione al pubblico, il produttore del fonogramma non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascun membro del pubblico possa accedervi dal luogo e nel momento da esso scelti, l'artista, interprete o esecutore, può recedere dal contratto con cui l'artista ha trasferito o ceduto i suoi diritti di fissazione dell'esecuzione al produttore di fonogrammi. La rinuncia al diritto di recesso non produce effetti.

Il diritto di recedere dal contratto di trasferimento o cessione di cui al primo comma può essere esercitato se il produttore di fonogrammi, entro un anno dalla comunicazione dell'artista, interprete o esecutore, dell'intenzione di recedere dal contratto di trasferimento o cessione ai sensi del primo comma, non realizza entrambe le forme di utilizzazione di cui a tale comma.

Qualora un fonogramma contenga la fissazione delle esecuzioni di una pluralità di artisti, interpreti o esecutori, essi possono recedere dai loro contratti di trasferimento o cessione con il consenso di tutti gli artisti, interpreti o esecutori, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più degli artisti, interpreti o esecutori, l'Autorità giudiziaria accerta il diritto di recesso da tutti i contratti di trasferimento o cessione da parte dei soggetti istanti:

In caso di recesso dal contratto di trasferimento o cessione, decadono i diritti del produttore di fonogrammi sul fonogramma.”.

ART. 4

(Modifica dell'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

" ART. 85

I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Tuttavia.

a) se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione, con un mezzo diverso dal fonogramma, è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico;



b) se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti durano settanta anni dalla data della prima pubblicazione o, se anteriore, da quella della prima comunicazione al pubblico.”.

ART. 5

(Applicazione nel tempo)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati dal presente decreto, nonché gli articoli 84-bis e 84-ter della predetta legge si applicano alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi per i quali l'artista, interprete o esecutore, e il produttore di fonogrammi erano ancora protetti, in virtù delle disposizioni in vigore prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, alla data del 1° novembre 2013 e alle fissazioni di esecuzioni e ai fonogrammi successivi a tale data.

ART. 6

(Misure transitorie sui contratti di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma)

1. Salvo che il contratto disponga diversamente, un contratto di trasferimento o cessione dei diritti sul fonogramma, concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a produrre i suoi effetti oltre la data alla quale, in base alla normativa vigente alla data del 31 ottobre 2013, l'artista, interprete o esecutore, non sarebbe più protetto.
2. I contratti di trasferimento o cessione che autorizzano un artista, interprete o esecutore, a ricevere pagamenti ricorrenti e che sono stati conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati dalle parti a vantaggio dell'artista, interprete o esecutore, dopo il cinquantesimo anno dalla pubblicazione lecita del fonogramma o, in mancanza di tale pubblicazione, dopo il cinquantesimo anno dalla sua lecita comunicazione al pubblico. Se la rinegoziazione non raggiunge il buon fine, può promuoversi la procedura di conciliazione di cui all'articolo 194-bis.

ART. 7

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.

